

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 15**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori BOLDI, ADAMO, CONTINI, D’AMBROSIO  
LETTIERI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FLERES, FONTANA,  
GERMONTANI, LICASTRO SCARDINO, LUSI, MARINARO, Mauro Maria  
MARINO, MUSSO, NESSA, PEDICA, PIGNEDOLI, PINZGER, PISTORIO,  
PITTONI, POLI BORTONE, SANTINI, SIBILIA, SOLIANI, SPADONI  
URBANI, TOMASELLI, SIRCANA e VETRELLA**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2009**

—————

Modifiche agli articoli 23 e 144-*bis* del Regolamento, concernenti le  
competenze della 14<sup>a</sup> Commissione permanente e le procedure di esame  
del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla  
partecipazione dell’Italia all’Unione europea

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La 14<sup>a</sup> Commissione permanente «Politiche dell’Unione europea» del Senato è stata istituita in forza delle modifiche regolamentari approvate il 6 febbraio 2003. Da quella data sono trascorsi sei anni, nel corso dei quali si è potuta constatare la validità dell’impianto regolamentare allora prescelto, anche a fronte delle soluzioni diverse adottate da altri Parlamenti nazionali. Nel medesimo periodo si è tuttavia prodotta una evoluzione notevole dello scenario giuridico relativo ai rapporti con l’Unione europea, scandita tra l’altro dall’entrata in vigore della legge 4 febbraio 2005, n. 11, di riforma della «legge La Pergola», dalla firma del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, poi arenatosi a causa di due mancate ratifiche, e dal successivo Trattato di Lisbona che verosimilmente potrebbe entrare in vigore nel corso del 2009. In questo contesto, i Parlamenti nazionali e in particolare le Commissioni con competenza specifica sulle politiche dell’Unione europea, hanno acquisito maggiore rilevanza e sono destinati ad assumere un ruolo sempre più incisivo nel processo di formazione della legislazione europea, con particolare riferimento al controllo sul principio di sussidiarietà e proporzionalità dell’azione comunitaria. Sarà pertanto, in futuro, necessario valutare l’opportunità di procedere ad ulteriori modifiche alla legislazione nazionale e ai regolamenti parlamentari, in funzione delle mutate esigenze di partecipazione all’Unione europea.

In questa sede, si è ritenuto di limitare la proposta ad alcune modifiche minime ed essenziali, finalizzate a migliorare la funzionalità ad evitare determinate incongruenze procedurali e sostanziali. Queste proposte sono state concordate tra tutte le forze politi-

che che compongono la 14<sup>a</sup> Commissione permanente ed elaborate nell’ambito di un gruppo informale di lavoro che è stato appositamente istituito in seno alla stessa Commissione, e in cui erano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari.

La prima proposta di modifica al Regolamento è stata elaborata in relazione alle novità introdotte dalla legge n. 11 del 2005. In particolare tale legge, oltre a disciplinare i contenuti e le procedure di presentazione relativi all’annuale disegno di legge comunitaria, introduce con l’articolo 10 la possibilità per il Governo di adottare «provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso». Si tratta di provvedimenti di contenuto analogo a quello della legge comunitaria, di cui tuttavia, per motivi straordinari, si rende necessaria l’emanazione al di fuori della sede ordinaria della legge comunitaria.

A fronte di questa previsione legislativa, introdotta nel 2005, occorrerebbe aggiornare il Regolamento nel senso di prevedere, all’articolo 23, che quei provvedimenti, di contenuto analogo a quello della legge comunitaria, siano anch’essi esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione in sede referente. Peraltro, il termine «contenuto analogo» consente un certo grado di libertà interpretativa in fase di assegnazione dei disegni di legge. Si potrebbe pensare, per esempio, che quei disegni di legge recanti una disciplina del tutto omogenea possano continuare ad essere assegnati alle Commissioni competenti per materia,

mentre quei provvedimenti maggiormente eterogenei, e pertanto di fatto del tutto simili o assimilabili alla legge comunitaria, possano essere assegnati in sede referente alla 14<sup>a</sup> Commissione. In tal modo si eviterebbe anche la necessità di assegnare disegni di legge congiuntamente alla 14<sup>a</sup> e ad altra Commissione, con le relative problematiche che ne deriverebbero.

In aggiunta a questa innovazione si propone anche quella di estendere la competenza della 14<sup>a</sup> Commissione ai disegni di legge afferenti il quadro ordinamentale relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, analogamente a quanto previsto per la Camera dei deputati, dove la XIV Commissione ha potuto esaminare in sede referente il disegno di legge di modifica della «legge La Pergola». In analogia a quanto avviene per gli altri settori – si pensi ad esempio ad un disegno di legge di riforma della normativa sul bilancio che verrebbe assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione o un provvedimento di riforma della carriera diplomatica che verrebbe assegnato alla 3<sup>a</sup> – si ritiene opportuno dare alla 14<sup>a</sup> Commissione la competenza anche sulla disciplina relativa ai rapporti tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento comunitario. In questo modo sarebbe possibile anche ovviare all'uso, per certi versi improprio, di introdurre nel disegno di legge comunitaria disposizioni di modifica della legge n. 11 del 2005 o della legge 16 aprile 1987, n. 183.

La seconda modifica riguarda le procedure previste per l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In particolare, la proposta concerne l'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato che attualmente prevede che la discussione della legge comunitaria e la discus-

sione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea avvengano congiuntamente. Tale congiunzione comporta tuttavia un duplice inconveniente. Da un lato ne emerge un problema di carattere temporale, in quanto l'esame della legge comunitaria, soprattutto quando è in seconda lettura, non consente di esaminare la relazione annuale nel periodo più opportuno, ovvero nei primi mesi dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. D'altra parte vi è un problema di omogeneità della trattazione, in quanto i due atti risultano profondamente diversi nella loro natura: la legge comunitaria, attinente alla «fase discendente», di attuazione nella normativa comunitaria; la Relazione annuale, di natura più politica e programmatica, attinente soprattutto alla «fase ascendente».

Pertanto si è ritenuto opportuno proporre un esame disgiunto dei due atti, con la facoltà di congiungere la discussione della relazione annuale a quella relativa ai programmi annuali di lavoro dell'Unione europea, che vengono presentati alla fine dell'anno che precede quello a cui si riferiscono, creando in tal modo l'occasione per un approfondito dibattito sulla politica europea dell'Italia. Tale esigenza era peraltro emersa nell'ambito della 14<sup>a</sup> Commissione sin dal 2005 ed è stata auspicata anche dal Governo sia in questa legislatura sia in quella passata.

Un ulteriore accorgimento riguarda i termini per l'esame della relazione annuale: si propone di mantenere i quindici giorni regolamentari per i pareri delle Commissioni consultate, mentre si propone di abbreviare da trenta a quindici giorni il termine per l'esame in 14<sup>a</sup> Commissione, considerato che i 30 giorni erano previsti in funzione dell'esame del disegno di legge comunitaria.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

---

### Art. 1.

1. All'articolo 23, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sugli altri disegni di legge, anche urgenti, aventi contenuto analogo, nonché sui disegni di legge di natura ordinamentale relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea».

### Art. 2.

1. L'articolo 144-*bis* è sostituito dai seguenti:

«Art. 144-*bis*. - (*Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria*). 1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato, per l'esame generale in sede referente, alla 14<sup>a</sup> Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14<sup>a</sup> Commissione. Trascorso tale termine, la 14<sup>a</sup> Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14<sup>a</sup> Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegare le relazioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14<sup>a</sup> Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione del disegno di legge comunitaria è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai sensi dell'articolo 55, comma 5.

*Art. 144-bis.1. - (Assegnazione ed esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea). 1.* La relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è assegnata, per l'esame generale in sede referente, alla 14<sup>a</sup> Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14<sup>a</sup> Commissione può in ogni caso procedere nell'esame della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14<sup>a</sup> Commissione, entro i successivi quindici giorni, conclude l'esame della relazione

annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. La discussione generale della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione dei programmi della Commissione europea e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Entro il termine della discussione generale possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

5. Dopo il termine della discussione generale, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate ai sensi del comma 4. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti».



